

**RESPONSABILITA'
PROFESSIONALE MEDICA**

Doveri ineludibili e Diritti negati


**RESPONSABILITA' MEDICA E
PATROCINIO LEGALE
DELL'ENTE**

AVV. FABRIZIO SCAGLIOTTI

4 GIUGNO 2022

IL PATROCINIO LEGALE DELL'ENTE: FONDAMENTO NORMATIVO

- *RD 30 ottobre 1933, n. 1611*
- *L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa degli impiegati e agenti delle Amministrazioni dello Stato o delle Amministrazioni o degli Enti di cui all'art. 43 (amministrazioni non statali) nei giudizi civili e penali che li interessino per fatti e cause di servizio, qualora le Amministrazioni o gli Enti ne facciano richiesta, e l'avvocato generale dello Stato ne riconosca la opportunità*



IL PATROCINIO LEGALE DELL'ENTE: FONDAMENTO NORMATIVO

- *DPR 13 maggio 1987, n. 268, art. 67 - approvazione accordo nazionale enti locali*
- *L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.*
- *(abrogata da d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, cd. «Semplifica Italia»)*

IL PATROCINIO LEGALE DELL'ENTE: FONDAMENTO NORMATIVO

- *DPR 20 maggio 1987, n. 270, art. 41 approvazione accordo nazionale Sanità*
- *L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento facendo assistere il dipendente da un legale*
- *(disapplicata dai ccnl dirigenza medica)*

IL PATROCINIO LEGALE DELL'ENTE: FONDAMENTO NORMATIVO

- *DL 27 marzo 1997, n. 67 (conv. in l. 23 maggio 1997, n. 135) art. 18*

*Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di **dipendenti di amministrazioni statali** in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato*

IL PATROCINIO LEGALE DELL'ENTE: FONDAMENTO NORMATIVO

- *D. lgs. 26 agosto 2016, n. 174 CODICE GIUSTIZIA CONTABILE art. 31 regolazione spese processuali*

Con la sentenza che esclude definitivamente la responsabilità amministrativa per accertata insussistenza del danno, ovvero, della violazione di obblighi di servizio, del nesso di causalità del dolo o della colpa grave, il giudice non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquida, a carico dell'amministrazione di appartenenza, l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa.

IL PATROCINIO LEGALE DELL'ENTE: FONDAMENTO NORMATIVO

- *Cassazione 5 novembre 2021 n. 32258*

Questa Corte ha già evidenziato che nel nostro ordinamento manca un principio generale che consenta di affermare, indipendentemente dalla fonte normativa settoriale e a prescindere dai limiti in cui il diritto viene da essa conformato, l'esistenza di un generalizzato diritto al rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente

IL PATROCINIO LEGALE DELL'ENTE: FONDAMENTO NORMATIVO

Corte Costituzionale sentenza 6/7/2020 n. 189

Chiamata a giudicare della legittimità di una norma della Provincia Autonoma di Trento che riconosceva integralmente il rimborso anche per fasi antecedenti al giudizio e per consulenti (art. 18, c 1. L.P. 3/1999)

La sentenza non tocca direttamente il problema, essendo diretta soprattutto a disciplinare i rapporti tra normativa statale e regionale (o provinciale) ma afferma che la norma è legittima perché si inserisce nel quadro di un complessivo apparato normativo volto a evitare che il pubblico dipendente possa subire condizionamenti in ragione delle conseguenze economiche di un procedimento giudiziario, anche laddove esso si concluda senza l'accertamento di responsabilità

IL PATROCINIO LEGALE DELL'ENTE: CONTRATTI COLLETTIVI A CONFRONTO

CCNL dirigenza medica e veterinaria 8.6.2000 art. 25 - presupposti

Assunzione a carico dell'azienda degli oneri di difesa, nomina di un legale previo assenso dell'interessato

- 1. Apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale a carico di un dipendente*
- 2. Fatti od atti connessi all'espletamento del servizio o adempimento di compiti d'ufficio*
- 3. Mancanza di un conflitto di interesse*

Qualora vi sia condanna passata in giudicato per dolo o colpa grave restituzione degli oneri di difesa sostenuti dall'azienda

IL PATROCINIO LEGALE DELL'ENTE: CONTRATTI COLLETTIVI A CONFRONTO

CCNL dirigenza medica e veterinaria 8.6.2000 art. 25

Oneri a carico dell'interessato

1. Conflitto di interessi presunto

2. Decisione dell'interessato di scegliere un proprio legale di fiducia

In tali casi all'esito positivo del giudizio rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a carico dell'azienda qualora avesse trovato applicazione il punto precedente

Comunque non inferiore ai minimi della tariffa ordinistica

IL PATROCINIO LEGALE DELL'ENTE: CONTRATTI COLLETTIVI A CONFRONTO

CCNL dirigenza sanitaria 19.12.2019 art. 67 - presupposti

Assunzione a carico dell'azienda degli oneri di difesa, nomina di un legale previo assenso dell'interessato ed eventuale consulente

1. Apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale (non più contabile) a carico di un dipendente o anche nei procedimenti che costituiscono condizione di procedibilità per il giudizio

2. Fatti od atti connessi all'espletamento del servizio o adempimento di compiti d'ufficio

3. Mancanza di un conflitto di interesse

Qualora vi sia condanna passata in giudicato per dolo o colpa grave restituzione degli oneri di difesa sostenuti dall'azienda

IL PATROCINIO LEGALE DELL'ENTE: CONTRATTI COLLETTIVI A CONFRONTO

CCNL dirigenza sanitaria 19.12.2019 art. 67

Oneri a carico dell'interessato

1. Conflitto di interessi presunto

2. Decisione dell'interessato di scegliere un proprio legale di fiducia, con gradimento dell'azienda

In tali casi all'esito positivo del giudizio rimborso delle spese legali e peritali nel limite massimo della tariffa a carico dell'azienda qualora avesse trovato applicazione il punto precedente

Comunque non inferiore ai minimi dei parametri forensi

In caso di giudizio contabile solo nei limiti di quanto liquidato dal giudice

IL PATROCINIO LEGALE DELL'ENTE: CONTRATTI COLLETTIVI A CONFRONTO

CCNL dirigenza sanitaria 19.12.2019 art. 67

Gradimento del legale nominato dall'interessato

Qualora l'interessato scelga di nominare un proprio legale o consulente, questi debbono avere il gradimento dell'azienda.

Nel caso in cui tale non vi sia gradimento del legale e del consulente i loro oneri restano a carico del dipendente anche in caso di esito positivo del giudizio

IN SINTESI: LUCI ED OMBRE SULLA NUOVA DISCIPLINA

VANTAGGI DEL NUOVO CCNL

- *Espressa previsione della possibilità di rimborso anche del consulente in caso di gradimento dell'ente*
- *Estensione del rimborso anche alla fase precedente al giudizio che ne rappresenti condizione di procedibilità (accertamento tecnico preventivo con funzione conciliativa ex art. 696-bis cpc e procedimento di mediazione ex d.lgs 28/2010) in caso di gradimento del legale e del consulente*

SVANTAGGI

- *Gradimento del legale nominato dall'interessato*

LA CLAUSOLA DI GRADIMENTO – CONSIDERAZIONI GENERALI E PROBLEMATICITA'

Nei casi in cui sussista un potenziale conflitto di interesse con l'azienda (ad esempio perché il presunto danno potrebbe essere stato determinato da deficit organizzativi, imperfetto funzionamento di apparecchiature, ecc.) il medico dovrà necessariamente nominare un proprio legale

Per ottenere il risarcimento delle spese legali e peritali in caso di esito positivo della vertenza per il medico occorre che vi sia stato però il previo gradimento dei professionisti da parte dell'ente

E' chiaro però che proprio in tali casi il medico dovrà affidarsi ad un legale di cui abbia piena fiducia, anche se non avesse il gradimento dell'azienda e dunque perderebbe la possibilità di rimborso a termini di contratto

LA CLAUSOLA DI GRADIMENTO – CONSIDERAZIONI SULLA SUA LEGITTIMITA'

La cd. «clausola di gradimento» è prevista in molti contratti di assicurazione ed è ritenuta funzionale all'art. 1917 c.c. il quale prevede l'assistenza in giudizio da parte della compagnia nei limiti di un quarto della somma assicurata come obbligazione accessoria al contratto di assicurazione

La clausola di gradimento è stata ritenuta perfettamente legittima dalla giurisprudenza (da ultimo Cass. ord. 19 febbraio 2020 n. 4202)

In tali casi però l'interesse dell'assicurazione e dell'assicurato sono sostanzialmente coincidenti (talvolta non proprio del tutto, in quanto la compagnia potrebbe avere interesse ad una rapida definizione del contenzioso con una transazione mentre il medico ha interesse a far valere la sua condotta esente da censure)

Ma è altrettanto legittima nel caso di gradimento da parte dell'azienda la quale potrebbe avere od ha nel concreto un interesse diverso?

LA CLAUSOLA DI GRADIMENTO – CONSIDERAZIONI SULLA SUA LEGITTIMITA'

In ordine alla richiamata norma , oggi abrogata, sull'assistenza legale dei dipendenti degli enti locali, la quale prevedeva la nomina di un legale di comune gradimento, si è espresso il Consiglio di Stato (sentenza 12 marzo 2021, n. 2146).

«L'onere della scelta di un legale di comune gradimento appare del tutto coerente con le finalità della norma perché, se il dipendente vuole che l'amministrazione lo tenga indenne dalle spese legali sostenute per ragioni di servizio, appare logico che il legale chiamato a tutelare tali interessi, che non sono esclusivi di quelli del dipendente, ma coinvolgono anche quelli dell'ente di appartenenza, debba essere scelto preventivamente e concordemente tra le parti»

Il Consiglio di Stato ammette anche un intervento a posteriori, ma sul presupposto che il dipendente abbia coinvolto la propria amministrazione ed abbia comunicato il nominativo del legale.

LA CLAUSOLA DI GRADIMENTO – CONSIDERAZIONI SULLA SUA LEGITTIMITA'

In ordine alla richiamata norma , oggi abrogata, sull'assistenza legale dei dipendenti degli enti locali, la quale prevedeva la nomina di un legale di comune gradimento, si è espresso il Consiglio di Stato (sentenza 12 marzo 2021, n. 2146).

«L'onere della scelta di un legale di comune gradimento appare del tutto coerente con le finalità della norma perché, se il dipendente vuole che l'amministrazione lo tenga indenne dalle spese legali sostenute per ragioni di servizio, appare logico che il legale chiamato a tutelare tali interessi, che non sono esclusivi di quelli del dipendente, ma coinvolgono anche quelli dell'ente di appartenenza, debba essere scelto preventivamente e concordemente tra le parti»

Il Consiglio di Stato ammette anche un intervento a posteriori, ma sul presupposto che il dipendente abbia coinvolto la propria amministrazione ed abbia comunicato il nominativo del legale.

LA CLAUSOLA DI GRADIMENTO – CONSIDERAZIONI SULLA SUA LEGITTIMITA'

Tale giurisprudenza si riferisce però al caso in cui il dipendente sia stato chiamato a rispondere personalmente di un fatto connesso alle funzioni del proprio ufficio.

In quel caso il principio che il gradimento è finalizzato alla tutela degli interessi ANCHE dell'amministrazione ha dunque la sua ratio.

Qualora però sussista un conflitto di interessi tale ratio viene meno e dunque verrebbe meno anche la necessità di avere il gradimento dell'amministrazione, sicchè la norma contrattuale pare illegittima.

LA CLAUSOLA DI GRADIMENTO – CONSIDERAZIONI SULLA SUA APPLICAZIONE

In ogni caso, comunque, essendo divenuto quello dell'assistenza legale o del rimborso delle spese legali un obbligo contrattuale, l'amministrazione dovrà giustificare il suo diniego di gradimento secondo criteri di correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (1375 c.c.) in mancanza dei quali dovranno essere rimborsate le spese anche in caso di mancato gradimento del legale

Art. 89 L.R. VENETO 10 giugno 1991, n. 12 – TESTO VIGENTE

La Regione,, provvede a rimborsare ai dipendenti regionali le spese legali, peritali e di giustizia relative a processi per responsabilità civile, penale, amministrativa o contabile promossi per fatti od atti direttamente connessi all'espletamento, nell'interesse della Regione, delle funzioni e dei compiti d'ufficio, nonché a favore di altri enti relativamente ad attività esercitate per conto o su incarico della Regione, salvo nel caso di sentenza di condanna per fatti commessi con dolo o colpa grave e purché non sussista conflitto di interessi, anche potenziale, con la Regione

Il rimborso è riconosciuto anche relativamente agli oneri defensionali sostenuti nelle fasi preliminari dei processi civili, penali, amministrativi e contabili, nonché per oneri di consulenze tecniche, qualora la specificità della materia richieda tali interventi. Resta, comunque, subordinato alla pronuncia di una sentenza definitiva che non sia di condanna per dolo o colpa grave ed all'insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziale, con la Regione.

Art. 89 L.R. VENETO 10 giugno 1991, n. 12 – TESTO VIGENTE

Il rimborso è limitato a un difensore e a un domiciliatario per ogni grado del giudizio, tuttavia il dirigente della competente struttura regionale, in via eccezionale, autorizza il rimborso delle spese legali sostenute per due difensori, avuto riguardo alla complessità o alla particolare rilevanza del processo, o qualora attenga a diversi profili disciplinari. Le spese peritali sono rimborsate limitatamente ad un numero di consulenti non superiore a quello dei consulenti tecnici d'ufficio o periti nominati dal giudice.

Il rimborso è subordinato alla presentazione della fattura definitiva emessa secondo le tariffe professionali vigenti, e, qualora l'importo sia pari o superiore a dieci milioni, la stessa necessita del visto di congruità del competente ordine professionale.

- *Si vede bene come la disciplina dettata dalla regione per tale istituto per i propri dipendenti sia molto più favorevole rispetto a quella prevista dai contratti collettivi per le altre categorie di personale*



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

